



Ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua e superiore
Via Verdi, 60 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
C.F. 90001990267

WWW.ISISOCIALI.EDU.IT
TVIS017009@ISTRUZIONE.IT
TVIS017009@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel. 0423 472801



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
"Florence Nightingale"

COD. MECCANOGRAFICO: TVIS017009

Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale TVRF017012
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale TVPC01701L

Circolare n 59

Castelfranco Veneto ,21.09.2023

Al personale dell'Istituto
All'Albo on line
AGLI ALBI SICUREZZA DELL'ISTITUTO
Agli addetti
Al RSPP Ing. ZONTA
ALL'ASPP ESTERNO BORDIGNON

Oggetto: DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA e PRIMO SOCCORSO ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 09/04/08, n. 81 ed integrazione D.M 1,2,3 settembre 2021- Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021 convertito con legge n. 215 del 17.12.2021 e successive integrazioni

Visto il Dlvo 81/2008 e successive integrazioni del 2021

Preso atto degli attestati di frequenza di Corsi specifici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
PREPOSTI DI VIGILANZA

BETTIN LIONELLO (ASPP)	SEDE E PALESTRA
AMATO GIUSEPPE	SEDE
FASCINA ADRIANO	SEDE

Il preposto verifica l'applicazione delle direttive ed indicazioni sulla sicurezza ,la presenza della cartellonistica e segnala al datore di lavoro problematiche inerenti

ADDETTI ANTINCENDIO

i seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta **ANTINCENDIO**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza:

NB TUTTI DOVRANNO FARE UN AGGIORNAMENTO ED UN'INTEGRAZIONE avendo l'attestato rischio MEDIO

Docenti	
BETTIN	LIONELLO
GAGLIARDI	ATTILIO
GATTI	SONIA
POMARICO	GIUSEPPE
POZZOBON	ELISA
GALLO	MARCO
ATA	
COLLABORATORI SCOLASTICI	
AMATO	GIUSEPPE
FASCINA	ADRIANO*
OLIVIERO	ANNA*
MAIMONE	DOMENICO
MARAZZATO	TANIA
RIZZARDO	ORNELLA
TOSATTO	ANTONELLA
ZAPPA	FILOMENA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	
RUSSO	MAURIZIO
ASSISTENTI TECNICI	
SANTIN	KLAUS

*Il personale indicato con asterisco supporta le attività di prevenzione incendi

Le nuove norme prevedono che gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

I seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di **PRIMO SOCCORSO con richiamo triennale svolto o scaduto nel 2023:**

Docenti	
ACCOTO	MELANIA
BERTON	VALENTINA
BETTIN	LIONELLO
CECCHETTO	FRANCESCA
COVELLI	ROSSELLA
DALLA COSTA	STEFANO
GUSSETTI	PAOLO
NEGRI	BARBARA
RAUCCI	GIORGIO
RIZZARDO	ANNA
ATA	
AMATO	GIUSEPPE
MAIMONE	DOMENICO
MARAZZATO	TANIA
MERLO	KETTY
PIETROBON	FEDERICA
OLIVIERO	ANNA
RIZZARDO	ORNELLA
ZAPPA F	FILOMENA

STUDENTI	
LARINI ANNAMARIA	5ALES
D'ISEPPI GIULIA	5ALISU

SOMMISTRAZIONE FARMACI
Personale che ha frequentato l'incontro informativo

DOCENTI	
ACCOTO	MELANIA
BERTON	VALENTINA
BETTIN	LIONELLO
BRUNO	SILVIA
CARLON	MARINA
CASSARA'	LUANA GRAZIA
CATTAPAN	SILVANA
COSTACURTA	MICHELA
MARCHESIN	PAOLA
PASQUALETTO	CHIARA
STABILE	ARSENIO
TOMASI	SUSANNA
VISINTIN	ROBERTA
ATA	
FASCINA	ADRIANO
MARAZZATO	TANIA
MARINO	GAETANO
OLIVIERO	ANNA
RIZZARDO	ORNELLA
TOSATTO	ANTONELLA

UTILIZZO DEFIBRILLATORE

DOCENTI	
BERNARDI	ANNA
BOSA	SERENA
BRUNO	SILVIA
CASSARA'	LUANA GRAZIA
PARAGGIO	STELLA
ATA	
MARAZZATO	TANIA
RIZZARDO	ORNELLA

Fermo restando che tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso.

SI CHIEDE DI SEGNALARE al dirigente eventuali errori o se vi sono persone formate come Addetti Antincendio o Primo soccorso tra i nuovi nominati.

TUTTO IL PERSONALE E' TENUTO A COLLABORARE CON GLI ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Si allegano gli articoli del decreto legislativo 81/2008 per i compiti previsti

Art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro [...] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: [...]

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione <lei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; [...]

Articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Informazione ai lavoratori

1.11 datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 [primo soccorso] e 46 [prevenzione incendi];
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. [...]

4. 11 contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri <lei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. 11 datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Fermo restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al precedente comma **puo** essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o nelle scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi **e** di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del

libretto formativo **e** considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto **<lei** lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal **decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388** e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[...]

Art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure **{!er {!revenire gli incendi** e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Il dirigente scolastico
Dr Mariella Pesce